



## *Ministero dell'Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale  
Ufficio VII° Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone*

### **TRIBUNALE DI CASSINO** **SEZIONE LAVORO**

**RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC**

#### **PER**

**M.I. - DIREZIONE REGIONALE - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FROSINONE**, in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., Dott.ssa Azzurra Mottolese, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Olimpia n. 14, rappresentato e difeso da proprio funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ex art 133-134-176 c.p.c. a mezzo fax: 0775292984 e pec: [uspfr.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:uspfr.contenzioso@postacert.istruzione.it) ovvero [uspfr@postacert.istruzione.it](mailto:uspfr@postacert.istruzione.it);

*- Reclamante-*

#### **CONTRO**

**CULLE' ALFREDO**, nato a Latina il 24.09.1981, c.f. CLLLRD81P24E472X, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. BNGNNR65E08I838Te dall'avv. Paolo Zinzi c.f. ZNZPLA88L16810T, nella qualità di professionisti designati dal ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." con sede legale Via Siracusa, 5 – 03036 – Isola del Liri (FR), con cui elettivamente domiciliato come in indirizzo telematico (pec [antoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:antoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it), e [avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it));

*1. Reclamato -*

#### **PER LA RIFORMA**

dell'Ordinanza del 2 dicembre 2021 emessa dal Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro – Giudice del Lavoro dott. Raffaele Iannucci, resa nel giudizio R.G. 1281-1/2021;



**P R E M E S S A**

Parte ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. ed art. 700 c.p.c., ha chiesto di “*accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta delle Amministrazione resistente consistente nella mancata immissione in ruolo presso l’Istituto Comprensivo IV di Nettuno e/o quello che sarà accertato ed individuato all’esito dell’istruttoria; per l’effetto assegnare il ricorrente in organico presso l’Istituto di Nettuno ovvero in una di una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale che verrà individuato in corso di causa.*”

Veniva instaurato il sub-procedimento per provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, all’esito del quale il Giudice del Lavoro adito emetteva ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare.

L’ordinanza così come motivata è meritevole di impugnazione.

Tanto premesso l’Ufficio, come rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.,

**PROPONE FORMALE RECLAMO**

dell’Ordinanza del 2 dicembre 2021 emessa dal Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro – Giudice del Lavoro dott. Raffaele Iannucci, resa nel giudizio R.G. 1281-1/2021,

per i seguenti

**MOTIVI****1. SUL FUMUS BONI IURIS**

Nel caso in esame il Giudice ha accolto la domanda del ricorrente ordinando

“*all’Amministrazione convenuta di assegnare il ricorrente in via di urgenza e nelle more della definizione del giudizio di merito ad una sede scolastica nella provincia di Roma che sia, tra quelle vacanti e disponibili, la più vicina al domicilio del genitore disabile da assistere*”.

Il Sig. Cullè ha partecipato al *Concorso riservato ai docenti abilitati all’insegnamento per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola secondaria di primo grado* indetto con **D.D.G. n. 85 del 2018**, collocandosi nella relativa **graduatoria di merito regionale** al **posto n. 18 con punti 69, incluso con riserva**, in quanto in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero (cfr. pag. 5 della graduatoria definitiva in allegato).

In virtù della riserva, l’odierno reclamato era destinatario di un accantonamento del posto, cui invece poi è seguita l’immissione in ruolo in ottemperanza di provvedimento cautelare giurisdizionale reso nel giudizio dinanzi al Tar avente RG 6753/2020 (decreto n. 05480/2020 del 02.09.2020).

**In ogni caso, il Bando**, che vietava espressamente quanto oggi richiesto dal Cullè, **non veniva impugnato** dal docente, il quale partecipava alle operazioni concorsuali così come previsto (All. 3).



Ed infatti, a seguito di *Avviso di convocazione* per l'**immissione in ruolo**, controparte esprime come seconda preferenza la Provincia di Frosinone (cfr. domanda di assegnazione provincia in allegato).

Il Cullè, pur non avendo ottenuto l'assegnazione della Provincia di Roma, nella domanda indica *“come seconda scelta gli istituti della Provincia di Frosinone”*.

All'esito delle operazioni, al docente viene assegnata la titolarità nel comune di Pontecorvo, **prima preferenza espressa dal Cullè nella domanda di assegnazione sede** (cfr. domanda in allegato, sub 7).

Solo successivamente, più precisamente con l'odierna fase cautelare, quindi ben un anno dopo la nomina in ruolo ed all'assegnazione della sede, il ricorrente lamenta la presunta illegittimità delle operazioni di assegnazione della sede lavorativa individuata dalla Contrattazione Collettiva.

### **SULLA NORMATIVA DI SETTORE E SUL PRINCIPIO DI MERITEVOLEZZA DEI CANDIDATI ALLA BASE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO**

In ordine alla procedura di immissione in ruolo, preme ribadire che **la domanda di immissione in ruolo si articola in due fasi**, prima l'indicazione dell'ordine preferenziale delle province da parte degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali; poi l'indicazione da parte dei medesimi dell'ordine preferenziale delle sedi/scuole disponibili.

In seguito, dunque, alla pubblicazione di appositi Avvisi da parte degli USR, viene avviata la prima delle due fasi; nella prima fase, i docenti indicano soltanto l'ordine di preferenza di province, perché non operano le precedenze di cui all'articolo 21 e all'articolo 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/92.

Nel momento immediatamente successivo a quello sopra descritto, **in occasione della seconda fase, dette precedenze vanno indicate e documentate per ottenere l'assegnazione in via prioritaria della sede, ovvero della scuola di titolarità, nella provincia attribuita, prescindendo dal punteggio conseguito e, dunque dalla posizione di merito nella G.M., e privilegiando, nell'ordine gli aspiranti ex art. 21, poi quelli ex art. 33, comma 6, e infine quelli ex commi 5 e 7.**

Ed infatti, all'esito delle operazioni, al docente veniva assegnata la titolarità nel comune di Pontecorvo, **prima preferenza espressa dal Cullè stesso nella domanda di assegnazione sede** (cfr. allegato).

**La normativa primaria, così come la secondaria e la pattizia, tutte puntualmente indicate in comparsa nella fase cautelare e comunque qui richiamate, mostrano l'indubbia legittimità della condotta del Ministero.**



**Ed infatti, quanto detto è espressamente previsto nell'allegato A al DM 91/2020** (cfr. doc.8) **che riassume la normativa e le istruzioni operative in merito all'operatività delle precedenze nelle immissioni in ruolo 2020/21** (e che sul punto replica quanto già previsto dall'allegato A anche per le immissioni in ruolo 2019/20 di cui al DM 688/2019, poi comunque ribadito anche per le immissioni in ruolo 2021/22 dall'Allegato A al DM 228/2021).

Più in dettaglio, si vedano le pagine 1 e 2, nonché **i punti A5 ed A6** del documento in allegato sub 8.

Il tutto corroborato dalla giurisprudenza di merito e legittimità, anch'essa indicata in comparsa ed allegata in atti (*ex multis*, tra le più recenti, cfr. Corte d'Appello di Roma n. 261/2020, Tribunale di Roma n. 1498/2019).

**In definitiva, il diritto di scelta non viene negato al Cullè dalle Istruzioni operative e dall'Amministrazione che ha agito in ottemperanza alle stesse.**

**Non solo.**

Il Cullè ha partecipato ad un bando (che appunto prevedeva la valutazione della legge 104/92 nell'ambito della provincia già assegnata e non in generale) accettando tutte le clausole ivi previste; diversamente, ove avesse rinvenuto elementi di illegittimità, avrebbe dovuto impugnare il detto bando dinanzi al Tar. E così non è stato.

D'altro canto, il bando è volto alla selezione dei candidati migliori, in ottemperanza ai principi costituzionalmente garantiti dall'**art. 97 Cost.**

Ne deriva che, proprio con riferimento alla graduatoria di merito, quanto richiesto dal Cullè si pone in contrasto con il **principio di meritevolezza dei candidati**, che subirebbe un'ingiusta compressione.

Ed infatti, seguendo il percorso logico del Giudice di prime cure **si arriverebbe all'assurdo per cui i beneficiari ex lege 104/1992 scavalcherebbero tutti i candidati presenti in graduatoria**, con **conseguente inutilità della stessa.**

Le finalità proprie della procedura di bando, diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, sarebbero frustrate con buona pace della par condicio tra i candidati.

Ma v'è di più.

Invero, seguire il percorso logico del Giudice di prime cure porterebbe ancora all'assurdo per cui andrebbero stilate due graduatorie, una per i beneficiari ex lege 104/92 ed un'altra sulla base del punteggio, **con conseguente vanificazione della procedura concorsuale di selezione dei meritevoli** globalmente intesa.



Assegnare infatti al Cullè la sede di Nettuno avrebbe avuto come conseguenza quella di scavalcare coloro i quali si trovano legittimamente inseriti in graduatoria, in posizione migliore rispetto al Cullè e peraltro a pieno titolo.

**Per contro, nessuna delle norme riportate, tanto di rango primario quanto secondario, prevede deroghe all'obbligo dello scorrimento della graduatoria regionale di merito nella fase di assegnazione della provincia di immissione in ruolo in favore dei beneficiari della L. 104/1992. Pertanto, l'assegnazione della Provincia di Frosinone all'aspirante docente secondo la posizione in Graduatoria regionale di merito è legittima.**

#### **SULL'ONERE DELLA PROVA E SULLA DOCUMENTAZIONE EX ADVERSO DEPOSITATA.**

A ben vedere, il Cullè si premura di depositare e circostanziare la precisa situazione familiare solo nell'odierno giudizio e solo dopo le difese del Ministero convenuto (a conferma di ciò, il Giudice di prime cure espressamente nella motivazione dell'ordinanza richiama la documentazione depositata dal Cullè solamente con le note del 28.10.2021).

Ne deriva di per sé la legittimità della condotta dell'Ufficio all'epoca dell'immissione in ruolo.

Invero, non appare meritevole di tutela la posizione di colui che solo a-posteriori integri la documentazione necessaria con conseguente illegittima remissione in termini.

A nulla rileva peraltro che il Ministero resistente non contesti l'attività di assistenza (eventualmente) prestata dal ricorrente, posto che si tratta di fatti e circostanze non in diretta conoscenza dell'Ufficio, su cui pertanto non può gravare alcun onere di contestazione specifica.

È per contro corretto che l'Amministrazione resistente verifichi ed esiga il rispetto delle previsioni di cui al CCNI del 06.03.2019 (la cui conformità con la legge 104/1992 è stata di recente confermata dalla Cassazione con la pronuncia n. 4677 del 2021) e, tra queste, in particolare quella per cui il Cullè, ai fini del riconoscimento del beneficio, sia "*referente unico*" nell'assistenza al genitore.

E valga il vero.

Sul punto, erra il Giudice di prime cure laddove evidenzia dapprima che "sarebbe del tutto irragionevole ... non consentirgli di usufruire di quel regime di agevolazione nell'assolvimento degli oneri di documentazione (relativi all'inesistenza di altri familiari in grado di assistere il disabile)",  
per poi ritenere che detta prova sia stata raggiunta "il ricorrente ha provato di essere il referente unico per l'assistenza del genitore disabile, documentando di avere usufruito dei permessi ex art. 33,



comma 3, della L. n. 104 del 1992: **dal documento n. 3 allegato alle note depositate telematicamente il 28.10.2021** (“Attestati del dirigente scolastico di fruizione dei permessi L. 104/92”) risulta l’attestazione del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo II di Pontecorvo”,

ulteriormente argomentando che “La fruizione dei predetti permessi, ai sensi del comma 3, non può essere riconosciuta “a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”: la concessione di tali permessi all’odierno ricorrente da parte dell’amministrazione scolastica presuppone dunque che sia stata accertata la sua qualità di referente unico per l’assistenza al padre disabile.”.

Anzitutto, è interesse della scrivente Amministrazione evidenziare come il Giudice sia in realtà incorso nell’errore di ritenere che dal riconoscimento della fruizione dei benefici nell’ambito scolastico sia poi automatico il riconoscimento anche della posizione di referente unico.

Al contrario, il riconoscimento dei permessi non presuppone che sia stata accertata la sua qualità di referente unico per l’assistenza al padre disabile, ma semplicemente che sia l’unico familiare ad aver chiesto di usufruirne.

Non solo, con riferimento all’impossibilità per motivi oggettivi del coniuge del disabile, il Giudicante di prime cure osserva:

“Quanto alla impossibilità per motivi oggettivi del coniuge del disabile, Lodico Maria Luisa, di provvedere alla sua assistenza, è possibile valorizzare in questa sede la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui la sig.ra Lodico ha dichiarato di non poter prestare assistenza continuativa al coniuge Cullè Andrea (all. 6 fasc. ric.), in quanto la medesima presta assistenza continuativa al proprio genitore (madre), persona disabile in situazione di gravità certificata.

Questo giudicante non ignora che tale dichiarazione non può, ex se, assumere valore di prova del fatto dichiarato in sede giurisdizionale (ex multis, Cass. civ. n. 703/2007; Cass. civ. n. 15486/2007); si ritiene, tuttavia, che la sua valenza indiziaria ai fini della deliberazione del fumus nel presente giudizio cautelare non possa negarsi, non solo perché si tratta di dichiarazione che, ove mendace, esporrebbe il dichiarante a responsabilità penale, oltre che alla decadenza dal beneficio concesso sulla base della dichiarazione non veritiera (cfr. artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000), ma soprattutto perché ha trovato riscontri documentali.”.

Evidentemente parte ricorrente ha prodotto documentazione unitamente al ricorso introduttivo del giudizio non sufficiente a suffragare le proprie deduzioni, tanto è vero che produce ulteriori e nuovi documenti a sostegno solamente con le note depositate in data 28.10.2021 ed infatti:



**“Parte ricorrente ha inoltre prodotto, in allegato alle note depositate il 28.10.2021** (all. 6), il verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo redatto da Lodico Angelo, coniuge di Cangialosi Grazia e padre di Lodico Maria Luisa, deceduto in data 27.10.2017 (cfr. estratto dell’atto di morte allegato al testamento), nel quale la figlia Lodico Maria Luisa viene nominata erede universale ...” (cfr. pag. 17 ordinanza impugnata, ma si vedano ulteriori richiami alle produzioni documentali del 28.10.2021 anche a pagg. 16 e 18).

**Ed anche con riferimento all’impossibilità per motivi oggettivi del fratello del ricorrente (Cullè Danilo), controparte integra la documentazione probatoria solamente con le note del 28.10.2021** ed infatti il Giudicante osserva:

*“Con riferimento invece all’altro figlio di Cullè Andrea, Cullè Danilo, valgono le medesime considerazioni in merito alla valenza indiziaria della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, avendo il predetto dichiarato di non poter prestare assistenza al genitore disabile “a causa della propria attività professionale (titolare di un salone di bellezza), e soprattutto a causa della distanza che intercorre tra il posto di lavoro e la residenza della persona con disabilità”.*

*Il riscontro documentale della dichiarazione si rinviene nell’estratto della visura camerale prodotto dal ricorrente (all. 4 alle note depositate il 28.10.2021), da cui effettivamente risulta che il Cullè Danilo è titolare dell’attività di “parrucchiere per donna e uomo”, qualificata come piccola impresa artigiana, di cui risulta anche unico addetto.”*

Orbene, risulta chiaro che **tutta la documentazione utile e dirimente** a sostegno dell’ordinanza oggi impugnata non solo non è stata prodotta in occasione del ricorso, quale atto introduttivo del presente giudizio, ma ancora più importante, **certamente non era stata prodotta in sede di domanda di immissione in ruolo del Cullè, né in sede di domanda di mobilità**, così rendendo impossibile all’Ufficio la valutazione completa della situazione del ricorrente, **ciò che di per sé legittima l’operato, ora per allora, dell’Amministrazione.**

*Erra dunque il Giudicante di prime cure laddove ritiene “prova fornita dal ricorrente di essere il referente unico per l’assistenza al padre disabile e della impossibilità di attendervi degli altri familiari, già al momento della scelta della sede di lavoro per la immissione in ruolo ...”.*

Alla luce di tutto quanto detto, l’Ufficio ha dunque ben operato, conformando la propria condotta ai dettami della normativa, ivi incluso **il bando e le istruzioni operative, quale lex specialis del caso in esame**, che regolano la disciplina di settore.



## 2. *SUL PERICULUM IN MORA*

Sul punto, richiamando quanto già argomentato in sede di costituzione nella fase cautelare qui da intendersi per integralmente trascritto, ci si limita a ribadire che la tutela cautelare d'urgenza, di cui agli artt. 700 e sgg. c.p.c., **è inammissibile il pregiudizio di un diritto soggettivo (cautelando) inesistente e/o illegittimo**, quale è il diritto di precedenza per i figli referenti unici dei propri genitori nei trasferimenti extra provinciali, ovvero il diritto alla precedenza nell'ambito di uno scorrimento della graduatoria di merito da concorso.

Ciò è tanto più vero ove si consideri che il docente, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non allegava in sede di immissione in ruolo, ma neanche in sede di domanda di mobilità, tutte le dichiarazioni utili e circostanziate idonee a dimostrare la sua effettiva situazione familiare.

Pertanto, l'Amministrazione ritiene non si possa configurare nel caso de quo alcun *periculum in mora*.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso e ritenuto, l'Ufficio rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in riforma dell'impugnata ordinanza, accogliere il reclamo e, in conseguenza,

- rigettare l'avversa istanza cautelare poiché infondata in fatto ed in diritto, priva dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e comunque non provata.

Con vittoria di spese, calcolate secondo quanto previsto dall'art.152 bis disp. att. c.p.c..

Ai sensi della vigente normativa in materia di Contributo Unificato, si dichiara che, trattandosi di procedimento di impugnazione di ordinanza cautelare, il contributo unificato è pari ad € 147,00, ed essendo il MI parte resistente un'Amministrazione dello Stato, il relativo importo andrà prenotato a debito.

Si deposita:

1. Delega Avvocatura;
2. Ordinanza impugnata;
3. Bando di concorso DDG 85/2018;
4. Graduatoria definitiva concorso 2018;
5. CCNI mobilità del 06-03-2019;
6. Domanda Cullè di Assegnazione provincia;
7. Domanda Cullè di Assegnazione sede;
8. Allegato A – istruzioni immissioni in ruolo.



Frosinone, 20 Dicembre 2021

**Per LA DIRIGENTE  
(Dott.ssa Azzurra Mottolese)  
Il Funzionario Vicario  
Antonio Monteforte**

